

DOCUMENTO:

OSSERVAZIONI ANCI LOMBARDIA:

P.D.L. N. 201 “Disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al Titolo II, Capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)”

Milano, 27 novembre 2014
prot. 2546/14

1. IL PDL si pone come obiettivo principale quello di sviluppare la diffusione dei carburanti c.d. a basso impatto ambientale (metano e GPL) estendendo la programmazione regionale, oggi presente per il prodotto metano, anche al prodotto GPL, garantendone la presenza nei nuovi impianti sino al raggiungimento del numero minimo per tutti i bacini omogenei e per la rete autostradale, obiettivo coerente con la necessità di tutelare la qualità dell'aria, per la quale Regione Lombardia risulta soggetta ad una procedura di infrazione relativa al mancato rispetto dei parametri a tal fine previsti. In questo senso è stato previsto che sino al raggiungimento dell'equilibrio in tutti i bacini per entrambi i tipi di carburante (metano e GPL), tutti i nuovi impianti debbano dotarsi di almeno uno dei carburanti a basso impatto (con precedenza per il prodotto metano).

Si fa presente come tale necessità, sicuramente condivisibile, debba essere coniugata con il rispetto delle disposizioni stabilite a livello comunitario a tutela della concorrenza e del mercato, recepite a livello nazionale, per quanto qui di interesse, dall'art. 83 *bis* D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008) che appunto prevede come l'apertura di nuovi impianti non possa essere, tra l'altro, soggetta ad un vincolo che preveda obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

In tal senso l'art. 89 comma 4 della L.R. 6/2010, come anche modificato dal PDL 201, prevede la possibilità per la Giunta regionale di introdurre deroghe motivate all'obbligo di dotarsi del prodotto metano ma non per il prodotto GPL che risulta invece sempre obbligatorio. Per una maggior coerenza con la disciplina nazionale e comunitaria si suggerisce quindi di modificare detto comma, introducendo la possibilità per la Giunta di prevedere motivate deroghe anche per il prodotto GPL.

2. Premesso che il PDL 201 ha modificato l'art. 81, comma 2 let. c) della Legge 6/2010, estendendo il parere vincolante di conformità rilasciato da Regione alla realizzazione ed alle modifiche degli impianti di gas naturale liquefatto (GNL), si suggerisce di modificare l'art. 83, comma 2 della Legge, relativo ai provvedimenti attuativi, inserendo anche in questa disposizione il richiamo agli impianti di tale tipologia (GNL).
3. Il PDL n. 201 prevede anche l'aggiornamento dei riferimenti legislativi citati nel Capo IV della L.R. 6/2010. In tal senso si suggerisce di modificare all'art. 93 (*requisiti soggettivi del richiedente*) il rinvio fatto alla L. 1423/1956 e alla L. 575/1965 entrambe abrogate e sostituite dal D.lgs. 6.09.2011 n. 159 (*Codice antimafia e delle misure di prevenzione*).

Nello stesso senso all'art. 94 della L.R. 6 (*collaudo ed esercizio provvisorio*) si suggerisce di modificare il richiamo operato al D.p.r. 37/1998 sostituendolo con il rinvio al D.p.r. 1.08.2011 n. 151 (come tra l'altro già previsto dal PDL per l'art. 87 della L.R. 6/2010).

Si segnala infine all'art. 101 (*sanzioni amministrative*) l'opportunità di modificare al comma 6 il rinvio operato alla L.R. 90/1983 che è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 1.02.2012 n. 1.

4. Si segnala poi che recentemente il Legislatore nazionale (anche su segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – *cfr. AS1058 del 24.06.2013*) è intervenuto sulla materia della distribuzione dei carburanti con la Legge 30.10.2014 n. 161 (*Legge europea 2013 bis*), che modificando l'art. 28 del D.L. 98/2011, ora prevede la possibilità di insediare impianti di distribuzione di carburanti non assistiti (c.d. *ghost*) in ogni ambito del territorio dei comuni (quindi eliminando la previsione che li consentiva solamente al di fuori dei centri abitati).

Con l'occasione pare quindi opportuno recepire la novella legislativa modificando le norme previste dalla L.R. 6/2010 sul tema, segnatamente l'art. 87 comma 8 e l'art. 88 comma 3 let. c), eliminando i vincoli ivi previsti al fine di evitare che i Comuni debbano operare nell'ambito di un quadro normativo non coerente, con il rischio di dover assumere provvedimenti non pienamente supportati dalla disciplina legislativa di riferimento e che impugnati da parte dei privati ai quali fosse negata tale facoltà, fossero poi dichiarati illegittimi dall'Autorità Giudiziaria (*cfr. ad esempio T.A.R. Lombardia – Brescia sent. n. 560/2013*) con le possibili conseguenze anche di natura risarcitoria che ne potrebbero derivare.